

***Regolamento Comunale
per gli interventi di assistenza sociale
(approvato con Delibera C.C. n° 30 del 30.09.2003)***

Indice

- Premessa
- Art. 1 - Soggetti assistibili
- Art. 2 - Condizioni per l'assistibilità
- Art. 3 - Finalità e tipologia degli interventi
- Art. 4 - Interventi per il superamento dell'indigenza
- Art. 5 -Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore
- Art. 6 - Interventi per la non autosufficienza
- Art. 7 - Delega di servizi
- Art. 8 - Albo dei Beneficiari
- Art. 9 - Rivalsa
- Art. 10 - Massimali di costo dei servizi e per prestazioni - Eccezioni ai massimali

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli interventi di assistenza sociale e di Servizio sociale professionale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che l'Amministrazione comunale mette a disposizione per tali funzioni.

CONCETTI ISPIRATORI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- a) Gli interventi sono volti al superamento di uno stato di disagio socio-economico e vengono erogati previa formulazione di un preciso progetto individuale, accettato dal destinatario.
- b) Gli interventi sono attuati allo scopo sia di favorire il miglioramento delle condizioni di vita sia per prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.
- c) Gli interventi si intendono gestiti in modo da attivare intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori ed operatori, sia pubblici che del Terzo Settore, che cooperano nel campo socio-sanitario ed educativo.

Art. 1

Soggetti assistibili

Possono fruire degli interventi di assistenza sociale e di Servizio sociale professionale di cui al presente Regolamento:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Lodi Vecchio che versino in condizioni di bisogno o rischio sociale;
- b) gli stranieri e gli apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
- c) i soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di Lodi Vecchio bisognosi di interventi d'urgenza.

Art. 2

Condizioni per l'assistibilità

Per accedere ai servizi socio-assistenziali erogati è necessario presentare una richiesta scritta (i moduli possono essere ritirati presso l'Ufficio Servizi Sociali) allegando un'aggiornata attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), compilata da un CAAF convenzionato con il Comune di Lodi Vecchio o da altro soggetto abilitato purchè convenzionato con il Comune..

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata calcolando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare, nel rispetto della Tabella I

allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 109 e successive modifiche, secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata alto stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente e quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.

Art. 3

Finalità e tipologia degli interventi

Gli interventi di cui ai successivi articoli sono riconducibili alla seguente tipologia:

- disabilità psico-fisica;
- indigenza economica;
- difficoltà di inserimento e integrazione nel tessuto sociale;
- difficoltà familiari.

Gli interventi devono garantire:

- a) il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano;
- b) la parità di prestazioni a parità di bisogni;
- c) la libertà di scelta tra le prestazioni erogabili;
- d) la parità di costi a parità di servizi.

Nell'ambito dei progetti individuali di cui in Premessa, gli interventi effettuati devono essere sottoposti a verifiche di efficacia nei confronti del progetto per il controllo della qualità del servizio reso. Nel caso di non accettazione del progetto da parte dell'utente, questo è tenuto a firmare la rinuncia.

Art. 4

Interventi per il superamento dell'indigenza

Le persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito e per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento perché, vengano soddisfatti i bisogni vitali, per la ripresa personale e per il loro reinserimento, possono, dietro loro richiesta, fruire delle seguenti prestazioni di assistenza economica:

- a) *assistenza continuativa per bisogni vitali*: diretta agli ultra sessantacinquenni e agli affetti da invalidità permanente formalmente accertata e di grado superiore al 74%, sempre che il richiedente non abbia familiari obbligati e non disponga di proprietà immobiliari oltre l'abitazione propria, al fine del mantenimento del soggetto presso il proprio domicilio e/o presso idonea struttura socio-sanitaria. In presenza di familiari obbligati, il Servizio sociale professionale che formulerà il progetto di cui in Premessa, documenterà lo stato di bisogno degli obbligati per l'accoglimento di una eventuale richiesta di esonero dal mantenimento del coniunto. Il sussidio può avere durata anche annuale ed essere rinnovato automaticamente qualora persistano le condizioni che lo hanno determinato;
- b) *assistenza straordinaria*: possono essere concessi contributi straordinari una tantum per far fronte a necessità di carattere eccezionale (compreso il pagamento di utenze domestiche e di farmaci). L'entità del contributo è proposta dal Servizio sociale professionale sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione, con il limite massimo nell'anno solare pari a quanto stabilito nella Tabella delle prestazioni economiche aggiornata annualmente dalla Giunta, sentito il Dipartimento alla Persona. Qualora il soggetto già fruisca di assistenza economica continuativa per bisogni vitali, il contributo straordinario non può riguardare necessità inerenti i bisogni vitali, ivi comprese le spese di affitto e per consumi energetici;
- c) *assistenza prevista e regolata da leggi nazionali, regionali e dal Piano di Zona*: assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, assegno di maternità, Fondo sostegno affitti, buono sociale...

Art. 5

Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico-psichico-sociale del minore

Per i minori che, a causa di carenze familiari o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti come da DPR 448/88, il Servizio sociale professionale, o su intervento della magistratura, o a domanda dei coniugi, o su segnalazione, da solo o insieme ad altre figure professionali predispone progetti di intervento mirati:

- alla prevenzione dal rischio e dall'abuso,
- al mantenimento nel proprio ambiente familiare,
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).

Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso:

- a) interventi di Servizio sociale professionale quali: indagini psico-sociali, valutazioni professionali, trattamento psico-sociale, pareri professionali, controlli e verifiche di stato e interventi di consulenza sociale con particolare riferimento agli organi giudiziari. Questi interventi sono diretti alla generalità dei cittadini indipendentemente dalla loro situazione economica;
- b) interventi economici finalizzati al pagamento di assistenza educativa domiciliare indiretta a favore di soggetti di cui al primo comma, per il mantenimento del minore nel proprio ambiente di vita. L'ammissione all'intervento, concordata con il nucleo familiare è proposta dal Servizio sociale professionale con relazione motivata nella quale sono indicati tutti gli elementi idonei per l'identificazione della prestazione, ivi compresa la durata presumibile dell'intervento, la consistenza di questo e i modi di verifica;
- c) interventi mirati all'inserimento scolastico di soggetti portatori di handicap di cui alla legge 104/92, da realizzarsi nelle scuole medie inferiori o superiori, attraverso l'affiancamento di un Assistente ad personam;
- d) contributi economici per affidamento familiare di minori;
- e) ricoveri presso Comunità di accoglienza per minori - gestanti - mamme e bambini. Le modalità dell'affido sono determinate da specifici atti deliberativi.

Il Comune di Lodi Vecchio può avvalersi di convenzioni con enti pubblici, privati o del Terzo settore, al fine di delegare le funzioni relative agli interventi sopraindicati.

Art. 6

Interventi per la non autosufficienza

Le persone che, a seguito di fatti morbosì o a processi di senescenza, non sono in grado di provvedere a se stesse se non con l'aiuto totale o parziale di tipo continuativo di altre persone, possono essere assistite, al fine del massimo recupero e ripresa funzionale, con interventi:

- 1. di Assistenza Domiciliare nelle varie forme di aiuto domestico e alla persona (il servizio è disciplinato da apposito regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 17.03.2003);
- 2. telesoccorso e teleassistenza;
- 3. prestazioni integrative quali pasti al domicilio e servizio di trasporto;
- 4. contributi per il pagamento di rette di ospitalità presso Centri diurni o presso Residenze sanitarie assistite (in presenza di familiari obbligati la loro compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo tabelle approvate dalla Giunta, sentito il Dipartimento alla Persona).

L'ammissione all'intervento, a seguito di richiesta dell'interessato o di un suo familiare, è proposta, come in Premessa, dal Servizio sociale professionale con relazione motivata nella quale sono indicati tutti gli elementi idonei per l'identificazione della prestazione, ivi compresa la durata presumibile dell'intervento, la consistenza di questo, la compartecipazione ai costi e i modi di verifica.

Art. 7

Delega di servizi

In caso di comprovata necessità, è possibile delegare la gestione di alcuni servizi a carico del Comune ad associazioni e cooperative sociali o altri soggetti legalmente riconosciute ed iscritte nell'Albo Regionale, a seguito di apposita convenzione.

Art. 8

Albo dei Beneficiari

L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è l'istituto che comprende le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici a carico del bilancio comunale.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

L'albo verrà pubblicato annualmente nella forma che comunque garantisca il diritto alla privacy.

Art. 9

Rivalsa

1 - Rivalsa nei confronti degli altri Comuni

Allorché siano attuati interventi di primo soccorso o d'urgenza a favore di non residenti, il Comune di Lodi Vecchio, previa comunicazione dei provvedimenti assunti, esercita la rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell'assistito. In tal caso gli oneri rimangono a carico del Comune di residenza anagrafica al momento dell'intervento, indipendentemente da eventuali variazioni di essa intervenute successivamente al provvedimento di ammissione all'assistenza.

2 - Rivalsa per la contribuzione dell'interessato e degli obbligati

Nel caso in cui la domanda di assistenza coinvolga i familiari obbligati (secondo quanto stabilito dall'art. 433 del Codice Civile), questi dovranno essere informati della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto d'impegno presso l'ufficio amministrativo del Presidio sociale. In caso di rifiuto di contribuzione da parte di uno o più di essi, questi dovranno sottoscrivere dichiarazioni attestanti tale diniego che verranno valutate dall'organo decisionale nel contesto dell'intera istanza. Nelle more di tale decisione l'intervento a favore del soggetto privo di assistenza sarà disposto ugualmente, in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DPR 616/77.

Art. 10

Massimali di costo dei servizi e per prestazioni

Eccezioni ai massimali

Per la determinazione dei contributi sui servizi offerti e sulle prestazioni concesse, i costi individuati non potranno superare i massimali fissati anno per anno dal Comune di Lodi Vecchio nelle specifiche tabelle di riferimento o negli atti deliberativi.

Per tutte le prestazioni richieste per bisogni aventi carattere eccezionale, se legate a molteplici variabili di costo per le quali non è possibile riferirsi ai massimali fissati, il contributo assistenziale verrà determinato caso per caso dalla Giunta Comunale sulla base del preventivo di spesa prodotto, vagliando i vari elementi concorrenti alla situazione.